

OGGETTO

Lavori di completamento Centro Intermodale
2^a stralcio – Impianti ferroviari
8^a stralcio – elettrificazione binari di presa e consegna

DISCIPLINARE DI INCARICO

**PER IL CONFERIMENTO ALL'ING. RAFFAELE GOVINO DI TREVISO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
RELATIVO A :**

- **DIREZIONE OPERATIVA E DIREZIONE LAVORI OPERE IN C.A. - 2^a STRALCIO**
- **DIREZIONE LAVORI - 8^a STRALCIO**

CODICE CIG Z7C20DC4E0

* * * * *

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre (21.11.2017) presso la sede di Interporto-Centro Ingresso di Pordenone S.p.A. – società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone in Via Interporto Centro Ingresso n. 114/5 - PORDENONE

tra

il Responsabile del procedimento p.i. De Paoli Alfredo nato in Canada il 14.03.1952, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto Centro Ingresso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingresso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "Interporto spa", da una parte,

e

Govino ing. Raffaele nato a Milano il 15.12.1948, libero professionista con studio in Via Gruppo Conegliano, 13 - Treviso, c.f. GVN RFL 48T15 F205J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso al n. A1269 in seguito denominata "professionista", dall'altra parte,

Premesso che:

- a) Interporto spa ha esperito la gara aperta per appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di completamento del Centro Intermodale 2^a - 4^a stralcio;
- b) con provvedimento dell'Amministratore Delegato in data 07.09.2017 l'appalto è stato aggiudicato definitivamente all'ATI SEGECO SRL-BERTOLO SRL;
- c) l'ufficio tecnico di Interporto ha redatto in settembre 2017, nell'ambito dei lavori di completamento del Centro Intermodale, il progetto di fattibilità per la realizzazione degli interventi di cui al 8^a stralcio – Elettrificazione binari di presa e consegna che prevede una spesa di circa € 260.000,00;

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il professionista dovrà svolgere l'incarico che gli è stato affidato nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione lavori ed in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 147, 148, 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva di seguito si riportano le modalità operative ed elaborati cui il professionista è tenuto ad osservare nell'espletamento dell'incarico.

L'incarico di Direttore Operativo opere strutturali relative al 2^a stralcio e Direzione Lavori comprende anche l'assistenza al collaudo e liquidazione, l'assistenza ai lavori, esclusa la tenuta delle scritture previste dal Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori.

La Direzione Lavori relativa ai lavori 8^a stralcio comprende anche la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La contabilità dei lavori, redatta dall'Ufficio Tecnico di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., sarà tenuta nel rispetto delle disposizioni di cui D.P.R. n. 207/2010.

Al precitato regolamento il professionista dovrà attenersi per tutte le incombenze derivanti dall'incarico ricevuto ed assumendo la speciale responsabilità di tutti gli obblighi stabiliti nei riguardi del Direttore dei Lavori.

In relazione a quanto sopra si precisa che:

- non dovrà essere autorizzata l'esecuzione da parte dell'Impresa appaltatrice di opere e prestazioni in quantità superiore a quella delle varie specie di opere previste dal progetto, se non quelle previste nei termini di legge;
- è compito del professionista incaricato la stesura di tutti gli atti necessari, inerenti e conseguenti alle opere da realizzare o realizzate.

ART. 4 - DURATA E TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista, una volta acquisita dal responsabile del procedimento copia del progetto esecutivo approvato da Interporto spa, dovrà:

- a) Fatte salve le cause di forza maggiore e la presenza in occasione delle lavorazioni più importanti, fissare con cadenza adeguata accertamenti progressivi della regolare esecuzione dei lavori, i giorni delle visite in cantiere e informarne il responsabile del procedimento su ogni visita effettuata.
- b) Il servizio di Direzione Lavori relativo alle strutture di cui i lavori del 2^a stralcio, ha inizio con la data del verbale di consegna dei lavori, fatti salvi gli adempimenti preliminari per il deposito del progetto delle strutture ai Servizi tecnici e la comunicazione di inizio lavori da presentare in Comune, e si intende completato con l'emissione del relativo Certificato di Collaudo Statico.



- Per tutta la durata del presente contratto il professionista si impegna a recarsi, nei casi di urgenza, anche in persona di un suo delegato, presso la sede di Interporto spa entro 48 ore dalla convocazione effettuata dalla medesima Interporto spa a mezzo telefono e/o fax.

Nel caso in cui il professionista ritenga che i lavori non risultino eseguiti a regola d'arte, ne informa Interporto spa trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti per rimediare ai difetti e vizi riscontrati.

- Direzione operativa e direzione lavori opere in c.a.	
2^ stralcio – Impianti ferroviari	€ 13.873,00
- Direzione lavori	
8^ stralcio - Elettificazione binari di presa e consegna	<u>€ 10.921,00</u>
sommano	<u>€ 24.794,00</u>

- 4/9

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso sarà liquidato come segue:

2^a stralcio – Impianti ferroviari

- 1° acconto nella misura del 50% del compenso entro 30 gg dal raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori;
- 2° acconto nella misura del 40% del compenso entro 30 gg dalla fine lavori
- Saldo del 10% entro 30 gg dalla redazione del certificato di collaudo.

8^a stralcio

- 1° acconto nella misura del 50% del compenso entro 30 gg dal raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori;
- 2° acconto nella misura del 40% del compenso entro 30 gg dalla fine lavori
- Saldo del 10% entro 30 gg dalla redazione del certificato di regolare esecuzione.

Interporto spa provvederà al pagamento del compenso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo.

ART. 8 – PENALI

- a) Qualora si riscontrino ritardi da parte del professionista nello svolgimento del proprio incarico, tali da causare grave danno a Interporto, è applicata al professionista, previa diffida, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del compenso per ogni giorno di ritardo.
- b) Sarà a carico del professionista l'importo degli interessi legali e/o moratori che eventualmente Interporto spa dovrà corrispondere alle imprese esecutrici per il ritardo nei pagamenti e/o per lo svincolo delle ritenute che siano conseguenza dell'inadempimento del professionista incaricato della direzione lavori alle obbligazioni del presente contratto.
- c) L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto automaticamente sulle rate di acconto.
- d) Nel caso l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, Interporto spa avrà facoltà di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e sarà comunque libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

ART. 9 – ASSICURAZIONE E GARANZIA DI ESECUZIONE

- a) Il professionista è titolare della polizza assicurativa allegata al presente contratto - la quale tiene indenne Interporto spa da tutti i rischi derivanti dalla sua attività professionale - e si obbliga a mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
- b) La polizza assicurativa n. PI-31560417J0 risulta stipulata con la compagnia ARCH INSURANCE (EUROPE) emessa in data 06.11.2017 con validità fino al 06.11.2018, per un massimale assicurato pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

- c) Interporto spa avrà facoltà di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ipotesi di perdita di efficacia od invalidità anche parziale, per qualunque ragione o causa, della predetta polizza assicurativa. Interporto spa sarà libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.
- d) Di quanto sopra il professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 10 – RISERVATEZZA

- a) I risultati di tutta l'attività eseguita dal professionista per Interporto spa, in esecuzione del presente contratto, ivi compresi (ma non soltanto) tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i disegni, i progetti, le descrizioni sviluppate o predisposte dal professionista stesso in connessione con l'incarico, saranno di proprietà di Interporto spa e nessuna informazione concernente tale attività dovrà essere divulgata o comunicata a terzi, senza il consenso scritto di Interporto spa.
- b) Tutti i documenti, le relazioni e gli elaborati prodotti dal professionista in esecuzione dell'incarico sono in piena ed esclusiva proprietà di Interporto spa, restando vietato al professionista stesso ogni uso o divulgazione degli stessi senza il preventivo consenso scritto di Interporto spa.
- c) Il professionista dovrà mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali che ha ricevuto e/o riceverà dall'appaltatore o da Interporto spa.
- d) Nel presente contratto l'espressione "informazioni confidenziali" avrà il significato di informazione tecnica, campioni, disegni, materiali (di seguito indicati anche con il termine "know-how").
- e) Le informazioni confidenziali comunicate al professionista in esecuzione del presente contratto permangono tali, anche se comprese in una più generale informazione di dominio pubblico o già in possesso del professionista stesso.
- f) Le informazioni confidenziali, costituenti il know-how, sono e rimangono di proprietà dell'appaltatore e/o di Interporto spa; il professionista non dovrà comunicare a terzi alcuna delle suddette informazioni, né pubblicarle, né usarle per qualsiasi altro scopo non collegato all'esecuzione dell'incarico, senza il consenso scritto di Interporto spa.
- g) Tutte le informazioni confidenziali costituite da disegni, scritti, materiali, campioni, aventi forma definitiva o provvisoria, dovranno essere restituiti ad Interporto spa ad avvenuta esecuzione dell'incarico o, comunque, su semplice richiesta della stessa Interporto spa.
- h) In caso di violazione delle obbligazioni previste dal presente articolo commesse dal professionista, la Società malleverà Interporto spa da qualunque richiesta risarcitoria dell'appaltatore o di terzi, dipendente o comunque connessa a tale violazione.
- i) Nonostante ogni altra disposizione del presente contratto, quanto indicato nel presente articolo avrà efficacia anche dopo l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, in modo che le informazioni confidenziali fornite da Interporto spa e/o dall'appaltatore e l'attività svolta dal professionista rimangano

segrete indefinitamente e non siano mai rivelate, se non nei limiti in cui ciò sia autorizzato per iscritto da Interporto spa.

ART. 11 – DIRITTO DI SOSPENSIONE

- a) Interporto spa potrà sospendere in qualsiasi momento l'esecuzione dell'incarico, dandone comunicazione scritta al professionista e specificando la durata della sospensione stessa.
- b) In tale evenienza, si farà luogo esclusivamente al pagamento al professionista delle attività effettivamente eseguite alla data di comunicazione della sospensione.
- c) Se alla fine del periodo di sospensione, Interporto spa confermerà la ripresa dell'incarico, il professionista si impegna a completare il servizio senza variazione del corrispettivo.
- d) In ogni caso il professionista non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, indennità o risarcimento collegato o comunque connesso all'esercizio del diritto di sospensione da parte di Interporto spa.
- e) Di quanto sopra il professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 12 – RECESSO

E' facoltà di Interporto spa recedere dal presente disciplinare di incarico a mezzo di comunicazione mediante lettera raccomandata a.r., con diritto del professionista espressamente e pattiziamente limitato al solo pagamento, da eseguirsi entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della relativa fattura, del servizio correttamente eseguito e conforme al contratto ed alle norme di legge - con espressa esclusione di ogni risarcimento od indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in deroga alle previsioni degli artt. 2237 e 2227 c.c.

ART. 13 – ADEMPIMENTI D.LGS. N. 196/2003

- a) Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("codice in materia di protezione dei dati personali").
- b) I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- c) Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.
- d) Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- e) Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
- f) Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010)

- a) Le parti, pena la nullità del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.
- b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto spa procederà nei confronti dei contratti stipulati tra l'ing. Raffaele Govino e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.
- c) Il professionista che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 L 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 15 – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a) Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.
- b) In pendenza del giudizio il professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

- a) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare di incarico, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
- b) In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad iva.
- c) Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti, di cui alla L. 143/1949, nonché alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, lì 21.11.2017

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA
Il R.U.P. Alfredo De Paoli

Govino ing. Raffaele

Visto

L'Amministratore Delegato Giuseppe Bortolussi